

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03073/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3073 del 2017, proposto da Anna Caccavale, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Graziano con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Scipione Bobbio n. 15;

contro

Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli, via Diaz, 11, è domiciliato per legge;

nei confronti di

Anna Iannone, Antonella Petrillo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) decreto direttoriale prot. n. MIUR.AOODRCA.Registro Ufficiale (U).0011626 del 31 maggio 2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con il quale l'Amministrazione resistente ha provveduto alla pubblicazione della definitiva

graduatoria generale di merito del concorso indetto per la Regione Campania – classe di concorso ADEE Sostegno nella Scuola Primaria, nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha omesso l'indicazione del nominativo della ricorrente, non avendo correttamente valutato i “titoli” regolarmente da ella dichiarati e posseduti, attribuendole pt. 4,33/20 in luogo di pt. 11,33 e, dunque, un punteggio complessivo di pt. 74,83/100 in luogo di pt. 81,83/100, spettanti ex lege;

b) del Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. MIUR.AOODRCA.Registro Ufficiale (U).007262 del 30 marzo 2017 di approvazione della graduatoria provvisoria;

c) dell'elenco alfabetico dei docenti risultati “idonei” nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente, alla sezione “valutazione titoli”, il punteggio di pt. 4,33/20 in luogo di pt. 11,33/20 e, dunque, un punteggio totale di pt. 74,83/100 in luogo di pt. 81,83/100, ad ella spettanti ex lege;

d) degli eventuali provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania riscontrava negativamente i reclami presentati dalla ricorrente;

e) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la parte ricorrente contesta il punteggio che le è stato attribuito per i

titoli presentati nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente di sostegno Scuola Primaria per la Regione Campania relativa alla classe di concorso ADEE – Sostegno Primaria;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorso appare, nei limiti di quanto evidenziato in prosieguo, assistito da *fumus boni iuris* in ordine alla non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, di alcuni dei titoli dichiarati, come analiticamente indicati nell'atto di gravame, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra;

che, in particolare, la parte ricorrente rivendica il mancato riconoscimento di ulteriori punti per le ragioni di seguito indicate:

- punti 5, per aver conseguito la specializzazione specifica presso l'Ateneo "Suor Orsola Benincasa" di Napoli (cd. TFA Speciale) attraverso la frequenza di un percorso di specializzazione tramite procedura selettiva pubblica per titoli ed esami ex d.m. 30.9.2011;

- ulteriori punti 2, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, punto B.5.2, per il Diploma Accademico di II Livello – Discipline Musicali – conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino;

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli suindicati, esplicitando – in caso di valutazione negativa – le ragioni per cui ha ritenuto di non ammetterli a valutazione;

Considerato che parte ricorrente risulta aver avviato le procedure di notifica del gravame proposto nei confronti soltanto di due controinteressati e che, pertanto, occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da

individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati; - l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la

controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 21.2.2018, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), sede di Napoli, pronunciandosi sulla domanda cautelare in epigrafe:

-) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione;
-) ordina al M.I.U.R., in persona del direttore generale pro – tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, o suo delegato, di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;
-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
-) condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00;
-) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 21.2.2018;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE
Umberto Maiello

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO